



COMUNE DI FICARAZZI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 09/06/2020, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 28 DEL 06.03.2025

OGGETTO: Dissesto Finanziario - Non ammissione alla massa passiva - Istanza pervenuta in data 18/01/2021 e acquisita al prot. n. 1189 del 19/01/2021.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **SEI** del mese di **MARZO** alle **ore 13:40 e segg.**, presso la sede del Comune di Ficcarazzi, sito in via Caduti di Nassirya, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con DPR del 9.06.2020, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000.

Presiede l'adunanza la Dott.ssa Daniela Maria Amato, sono presenti i seguenti signori:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
Daniela Maria Amato	X	
Fertitta Anna	X	
Romano Luigi	X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale del Comune di Ficcarazzi, Dott.ssa Adriana Manta, che assume la funzione di Segretario Verbalizzante

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione Consiliare n. 3 del 24.02.2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Ficarazzi (PA).
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9.06.2020, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- l'Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediato il 2 luglio 2020, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, ha disposto, nella medesima data l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso Ente e con comunicazione agli organi di stampa;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 la Commissione Straordinaria di Liquidazione *ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle ipotesi di bilancio riequilibrato* vale a dire, nel caso del Comune di Ficarazzi, al 31-12-2018.
- in considerazione delle numerose istanze pervenute, la Commissione Straordinaria ha proceduto alla comunicazione di avvio dell'accertamento della massa passiva ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 378/1993 mediante avviso pubblicato sul sito web istituzionale (art. 8, comma 3, L. n. 241/1990);

ATTESO CHE:

- l'art. 258 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, prevede al comma 1 testualmente quanto segue: *“L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2;*

- la Commissione Straordinaria di Liquidazione con deliberazione n. 4 del 25.02.2021, ha proposto al Comune di Ficcarazzi l'adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti ai sensi del citato articolo 258;
- con la Deliberazione di G.C. n. 24 del 18 marzo 2021, il Comune di Ficcarazzi ha aderito, ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, alla procedura semplificata di liquidazione della massa passiva.

RICHIAMATO l'art. 258, comma 3 del Dlgs. 267/2000 che testualmente dispone: *L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;*

DATO ATTO CHE con propria Deliberazione n. 8 del 25 marzo 2021, sono stati individuati e fissati i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva, determinando di dare attuazione al disposto di cui al citato comma 3 dell'articolo 258 con la proposta ai creditori ammessi di una transazione che preveda la corresponsione di una somma **pari al 50%** dell'importo del debito ammesso, limitatamente alla sola sorte capitale.

RICHIAMATA, altresì, la circolare del Ministero dell'Interno F.L. 28/1997 che al paragrafo 5.3.2. testualmente recita *“la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero”;*

VISTA l'istanza di ammissione alla massa passiva pervenuta in data 18/01/2021 e acquisita al prot. n.1189 del 19/01/2021, presentata dalla società omissis con sede in Palermo, via E. Morselli, 8 e con domicilio eletto presso la sede dell'omissis giusta la procura del 23/12/2013 - (repertorio n.53170 autenticata nella firma del notaio Dr. Enrico Maccarone di Palermo) dell'importo

complessivo pari ad € 20.380,15, a titolo di tributi, interessi, compensi e accessori di legge portati dai ruoli posti in riscossione presso la provincia di Palermo.

DATO ATTO

– **che** in sede di ricognizione della massa passiva ai sensi dell'art. 254, comma 4 del D.lgs. 267/2000, detta istanza è stata negativamente attestata dagli uffici comunali competenti, in quanto l'intero importo preteso è stato oggetto di rottamazione, formalizzata con richieste di definizione agevolata presentate in data 5 aprile 2019, prot. n. 117273 e in data 21 aprile 2019, prot. w-2023042106100947, regolarmente pagate dall'Ente.

– Che con preavviso prot. 19859 del 15 novembre 2024, questa Commissione ha comunicato alla società istante il totale rigetto del credito preteso per le motivazioni sopra esposte, assegnando termine di giorni 10 per eventuali controdeduzioni;

– che, in riscontro a quanto sopra, con nota acquisita al prot. n. 21962 del 17 dicembre 2024, l'omissis, preso atto di quanto contenuto nel predetto preavviso, insisteva, comunque, per l'ammissione del proprio credito con riserva, deducendo che i benefici della definizione agevolata si sarebbero perfezionati solo a saldo dell'ultima rata prevista dal piano di rateizzazione.

DATO ATTO CHE,

– sulla scorta di quanto dedotto, questa Commissione con nota prot. n. 558 del 12 gennaio 2025, riscontrata con nota pervenuta al prot. n. 855 del 16 gennaio 2025, ha acquisito a cura del Settore Economico Finanziario dell'Ente, attestazione circa la regolarità ad oggi dei pagamenti delle rate della rottamazione di che trattasi.

– Conseguentemente, con nota prot. n. 2474 del 7 febbraio 2025, questa Commissione riscontrava le deduzioni dell'istante rappresentando che l'adesione alla rottamazione *quater* ne sospende l'esecuzione e che le vigenti disposizioni che disciplinano il dissesto non prevedono l'ammissione con riserva a soltanto ammissione o rigetto.

RILEVATO CHE sussistono, pertanto, i presupposti per la non ammissione alla massa passiva, come riportati nel citato preavviso di totale diniego.

VISTO l'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale “*al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredato dai provvedimenti di diniego*”;

CONSIDERATO che questa Commissione deve procedere all'adozione del formale provvedimento di esclusione dell'istanza acquisita al prot. n.1189 del 19/01/2024, presentata dalla società come sopra rappresentata, in quanto passività non ammissibile.

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 (art. 3 L.R. 7/2019), le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di non ammettere** alla massa passiva l'istanza pervenuta in data 18/01/2024 e acquisita al prot. n.1189 del 19/01/2021, presentata dalla società omissis con sede in Palermo, via E. Morselli, 8 e con domicilio eletto presso la sede dell'omissis giusta la procura del 23/12/2013 - (repertorio n.53170 autenticata nella firma del notaio Dr. Enrico Maccarone di Palermo) dell'importo complessivo pari ad € 20.380,15, per le motivazioni tutte espresse in premessa.
3. **Di includere** la suddetta istanza nell'elenco delle passività non ammesse da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione, ai sensi dell'art. 256, comma 7, del D. Lgs. 267/2000.
4. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. P.R. n. 378/1993.
5. **La presente** deliberazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 (art. 11, L.R. 44/91), a cura dell'Amministrazione Comunale.
6. **Di disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e nell'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente, dedicata alla Commissione Straordinaria di liquidazione, nonché la comunicazione all'istante, al Sindaco e al Segretario Generale per opportuna conoscenza.

Il Presidente dichiara la chiusura del punto.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente

f.to Daniela Maria Amato

Il Componente

f.to Anna Fertitta

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Adriana Manta

Il Componente

f.to Luigi Romano

Il sottoscritto Segretario Verbalizzante, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva in data **06 marzo 2025**

ai sensi dell'art.4, comma 6, del DPR n. 378/93;

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Adriana Manta

Ficarazzi lì, 6 marzo 2025

Il sottoscritto Segretario Verbalizzante, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____, N. _____ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91;

L'Addetto

f.to Albo Pretorio

Il Segretario Generale

f.to **Dott.ssa Adriana Manta**